

CONTRATTO DI MUTUO

tra

“.....”

e

“**Consorzio di Bonifica**”

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * *

L'anno, il giorno del mese di,

.....

In

Innanzi a me, Notaio in, con studio in, iscritto
nel Collegio dei Distretti Notarili**SONO COMParsi I SIGNORI**

-, nato/a a il, codice fiscale,
domiciliata per ragioni di ufficio in, la quale dichiara di intervenire
al presente atto nella sua qualità di in rappresentanza di
con sede in, capitale sociale Euro interamente
versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
....., partita I.V.A., Repertorio Economico Amministrativo n.
....., indirizzo PEC, (di seguito più brevemente
denominato anche "....." o "**Istituto Finanziatore**"), in virtù di




-, nato/a a, il, codice fiscale, domiciliato per la carica in, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di del **“Consorzio di Bonifica”**, con sede in, codice fiscale, indirizzo PEC: (di seguito denominato anche **“Ente finanziato”** o **“Consorzio”**), in virtù di

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, stipulano quanto appresso:

PREMESSO CHE

I – l’articolo 225, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito denominato anche **“DL 34/2020”**), prevede che: *“Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico”*;

II - l’articolo 225, comma 2, del DL 34/2020 prevede che: *“i mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e*



fino al 2025”;

III - l'articolo 225, comma 3, del DL 34/2020 prevede che: *“Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui”;*

IV – l'articolo 225, comma 5, del DL 34/2020 prevede che: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2”;*

V – l'articolo 225, comma 6, del DL 34/2020 prevede che: *“Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265”* del DL 34/2020:

VI - la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 - Adempimenti di cui all'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica – articolo 48 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento,



unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it;

VII – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del, n., registrato dalla Corte dei Conti il al registro n. ., foglio n. ., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. ... del (di seguito denominato anche “**Decreto**”)” sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le modalità di presentazione delle domande;

VIII - il Consorzio di Bonifica, con nota n. del, che si allega al presente atto sotto la lettera .), ha presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, contestualmente, alla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto, la domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo per un importo di euro (.....);

IX - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. del, che si allega al presente atto sotto la lettera .), sulla base del parere motivato espresso dalla Regione, ha autorizzato la contrazione del mutuo oggetto del presente contratto per un importo di euro (.....);

X – il Consorzio – a seguito dell'autorizzazione di cui alla precedente premessa



IX, ha individuato l'istituto finanziario con il quale perfezionare il presente contratto di mutuo in [INSERIRE DENOMINAZIONE ISTITUO FINANZIATORE], che ha offerto le migliori condizioni finanziarie;

XI – con [CITARE PROVVEDIMENTO] del, che si allega al presente atto sotto la lettera .), il Consorzio ha autorizzato la contrazione del presente mutuo con l'Istituto Finanziatore;

XII – con Decreto del _____ il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 225, comma 6, del DL 34/2020, gli impegni di spesa relativi al presente mutuo a favore del Consorzio, per il pagamento degli interessi del mutuo stesso;


XIII - il presente mutuo è assunto nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del Decreto e, in particolare, dei limiti massimi di tasso di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 4 del Decreto ed è perfezionato sulla base dello schema di contratto di cui all'art. 5, comma 4, del Decreto;

XIV - ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera .), il “Documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le anzidette costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

1.1 L'Istituto Finanziatore concede al Consorzio, che accetta, un mutuo per



l'importo di euro (l'**"Importo Mutuato"**).

1.2 Il Consorzio si impegna a destinare in via esclusiva l'Importo Mutuato per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuitigli, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 225, comma 1, del DL 34/2020. L'Istituto Finanziatore è esonerato da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo dell'Importo Mutuato per le predette finalità.


1.3 Il mutuo ha durata sino al 31 ottobre(la **"Data di Scadenza"**).

1.4 La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione.

Articolo 2

2.1 L'Importo Mutuato sarà erogato in un'unica soluzione (l'**"Erogazione"**) a seguito della notifica all'Istituto Finanziatore di apposita richiesta scritta da parte del Consorzio, corredata dal nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (la **"Richiesta di Erogazione"**).

2.2 L'Erogazione ha luogo attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato al Consorzio, presso, IBAN, con valuta al ___/___/___ ovvero, in caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo articolo 2.3 in corrispondenza di tale data, con valuta entro il [terzo] giorno successivo alla data di avveramento delle predette condizioni sospensive (la **"Data di Erogazione"**). L'Ente si impegna a comunicare all'Istituto Finanziatore per iscritto, ogni eventuale variazione del predetto codice IBAN [TRACCIABILITA'].



2.3 L'obbligo dell'Istituto Finanziatore di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:

- i. al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della Richiesta di Erogazione entro il quinto giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento;
- ii. al perfezionamento delle garanzie di cui al successivo Articolo;
- iii. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'Articolo 8 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Consorzio ai sensi del presente contratto;
- iv. al ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore della comunicazione del MIPAAF di cui al successivo articolo 2.5;

2.4 Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio per conto dell'Istituto Finanziatore, anche a mezzo di posta elettronica certificata, entro il [secondo] giorno lavorativo successivo alla data di stipula del presente contratto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Dipartimento) (il "MIPAAF") e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzione VI) (il "MEF") ai seguenti indirizzi:

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento – Via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma – Indirizzo PEC:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma – Indirizzo PEC:

2.5 A seguito della notifica del presente contratto, il MIPAAF sarà tenuto a corrispondere all'Istituto Finanziatore le Quote Interessi negli importi e alle date previsti nel Piano di Ammortamento e, a tal fine, trasmetterà all'Istituto



Finanziatore una comunicazione sulla base del modello allegato al presente atto sub .).

2.6 Dell' Erogazione, come sopra effettuata, sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore, al MIPAAF e al MEF.

2.7 Il Consorzio si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte dell'Erogazione, apposito atto di quietanza.

Articolo 3

3.1 Il mutuo dovrà essere rimborsato, mediante il pagamento di n. ... rate annuali posticipate costanti comprensive di capitale (le **"Quote Capitale"**) e interessi (le **"Quote Interessi"**) alle scadenze del 31 ottobre di ciascun anno, a cominciare dal 31 ottobre 2021 e fino al 31 ottobre 202.. (le **"Date di Pagamento"**), sulla base del piano di ammortamento allegato al presente atto sotto la lettera ____) (il **"Piano di Ammortamento"**).

3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 225, comma 5, del DL 34/2020, fermo restando che le Quote Capitale saranno a carico del Consorzio e, pertanto, saranno corrisposte dal Consorzio medesimo all'Istituto Finanziatore, le Quote Interessi saranno a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, saranno corrisposte dal MIPAAF all'Istituto Finanziatore;

3.3 Gli interessi che matureranno dalla Data di Inizio dell'Ammortamento (esclusa) e sino alla Data di Scadenza (inclusa) sul debito residuo del mutuo tempo per tempo in essere saranno calcolati sulla base del tasso di interesse fisso nominale annuo pari al ,..% (.....) (il **"Tasso di Interesse"**), nel rispetto dei limiti massimi di tasso di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del Decreto;

3.4 Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360



e gli interessi saranno corrisposti a ciascuna Data di Pagamento sulla base di quanto previsto dal Piano di Ammortamento.

3.5 L'Istituto Finanziatore, per ogni Data di Pagamento, e con un preavviso di almeno [...] giorni rispetto a tale data, comunica al Consorzio e al MIPAAF l'esatto importo delle somme rispettivamente dovute, ai sensi del Piano di Ammortamento, a titolo di Quota Capitale e di Quota Interessi, con l'indicazione del conto corrente dedicato su cui versare le somme di spettanza nonché delle modalità di accredito (gli "**Avvisi di Pagamento**"), restando inteso che, al fine di adempiere alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il medesimo Istituto Finanziatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità relativi ai flussi finanziari sopra menzionati. Qualora la Prima Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento non sia un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) (il "**Giorno TARGET**"), il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Il mancato invio degli Avvisi di Pagamento e/o la mancata comunicazione dell'esatto importo delle Quote Capitale e delle Quote Interessi non esime, rispettivamente, il Consorzio e il MIPAAF, dall'obbligo di pagamento delle Quote Capitale e delle Quote Interessi alla relativa scadenza.

Articolo 4

4.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento



(esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di cui al precedente articolo 3, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.

4.2 Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Articolo 5

5.1 Quanto dovuto all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto dovrà essere corrisposto nella misura contrattualmente stabilita.

5.2 L'Istituto Finanziatore dovrà pertanto essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta dipendenza della presente operazione.

5.3 Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente dal Consorzio, previo nulla osta del MEF e del MIPAAF, in tutto o in parte, in coincidenza delle Date di Pagamento e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione, il pagamento, a titolo di indennizzo, di:

- un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di cui al precedente articolo 3, e quelle calcolate al tasso di reimpiego



(pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi “swap” lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

Articolo 6


6.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Consorzio [GARANZIE DA INDIVIDUARSI DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIATORI]

Articolo 7

7.1 Il Consorzio dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del codice etico e del modello ex D. Lgs. 231/01 dell'Istituto Finanziatore, resi disponibili sul sito internet di quest'ultimo (rispettivamente, il “**Codice Etico**” e il “**Modello D. Lgs. 231**”).

7.2 Il Consorzio si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;



- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e
- c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

7.3 Il Consorzio dichiara di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 e che [non sussistono / sussistono i seguenti] procedimenti pendenti a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione degli eventuali procedimenti pendenti]; [non sussistono / sussistono le seguenti] condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/01 e sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. [: [inserire descrizione delle eventuali condanne], e [non è stata sottoposta a / è stata sottoposta alle seguenti] misure cautelari previste dal D. Lgs. 231/01 [: [inserire descrizione delle eventuali misure cautelari].

7.4 Il Consorzio si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01 e a comunicare all'Istituto Finanziatore ogni eventuale nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01 nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. 231/01, e nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. 231/01.

Articolo 8

8.1 L'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:




- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto;
- mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti dal presente contratto.

8.2 Alla risoluzione di cui al precedente art. 8.1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura del 3% (tre per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione.

8.3 Le parti convengono che, nel caso di risoluzione del presente contratto e fino alla data di integrale pagamento all'Istituto Finanziatore delle somme di cui al precedente articolo 8.2, il MIPAAF continuerà a corrispondere all'Istituto Finanziatore l'importo delle Quote Interessi, secondo quanto previsto dal Piano di Ammortamento, a copertura e fino a concorrenza dell'importo degli interessi a qualsiasi titolo dovuti ai sensi del presente contratto. Resta fermo l'obbligo del Consorzio di corrispondere alla CDP tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai sensi del presente contratto, che eccedano l'importo complessivo delle Quote Interessi indicate nel Piano di Ammortamento.

8.4 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.



8.5 Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dal Consorzio con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 7 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dal Consorzio ai sensi dell'Articolo 7 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, ovvero iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Consorzio è obbligato ai sensi dell'Articolo 7 risulti che la sua posizione sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del presente contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero di recedere dal medesimo secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

8.6 Il Consorzio si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dal Consorzio contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 9

9.1 L'Istituto Finanziatore si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come



modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n) sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro trenta giorni dallo stesso, con l'indicazione della data e dell'ammontare dello stesso, del relativo Programma delle erogazioni e del Piano di ammortamento per capitale ed interessi, ove disponibile, nonché delle ulteriori informazioni richieste nella predetta Circolare.

Articolo 10

10.1 Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Istituto Finanziatore presso la propria sede in
- il Consorzio presso la propria sede in
- e, in mancanza, presso il Comune delle rispettive città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

Articolo 11

11.1 Le spese di stipula del presente contratto quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle di una copia in forma esecutiva da consegnarsi all'Istituto Finanziatore, nonché di altre copie autentiche, sono a carico del Consorzio.

11.2 [INDICAZIONE EVENTUALI ONERI FISCALI CONSEGUENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO].

11.3 Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente atto ed ai connessi atti di erogazione e quietanza, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Roma.



ALLEGATI:

.....

Piano di Ammortamento

Modello Comunicazione MIPAAF

21A02506

DECRETO 16 aprile 2021.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Visto il messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021, con il quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha comunicato il mancato funzionamento della medesima commissione, nella giornata del 29 marzo 2021, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota datata 9 aprile 2021 (Prot. n. 302 del 13 aprile 2021), con la quale, il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 31 marzo 2021;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Veneto, che con nota prot. 318 datata 15 aprile 2021, ha preso atto della situazione e non ha espresso cause ostative all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nelle giornate del 29 marzo 2021 e del 30 marzo 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il direttore: SIRIANNI

21A02406

